

DESCRIZIONE

Per somministrazione si intende la vendita, da parte dell'impresa, di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.

L'apertura è consentita, previa autorizzazione alla somministrazione o previa presentazione della SCIA, nei limiti e alle condizioni previsti dai criteri di programmazione comunale.

Il Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ripartisce il territorio comunale in zone (**mappa zone**) e stabilisce una superficie di somministrazione di alimenti e bevande minima:

- ZONA 1 zona soggetta a programmazione con superficie minima di 30 mq.
- ZONA 1bis zona soggetta a programmazione con superficie minima di 50 mq.
- CENTRO STORICO (per la parte esterna alla zona 1 e 1 bis) area non soggetta a programmazione con superficie minima di 30 mq.
- ZONA 2 parte restante del territorio comunale non soggetta a programmazione e senza limiti di superficie minima

Trasferimento esercizio:

Il trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetto a parametri numerici o contingenti in tutto il territorio comunale, tranne che nella zona 1 (comprensiva della zona 1Bis); in tale zona sono ammessi solo i trasferimenti interni alla stessa, previo il rilascio di autorizzazione amministrativa all'esercizio.

Trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio/subingresso:

Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d'azienda o altro) in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della relativa comunicazione.

Nel caso di **cessazione della gestione dell'attività** di somministrazione per risoluzione del contratto di affitto d'azienda, il proprietario titolare dell'azienda iscritto alla CCIAA, deve, alternativamente, procedere alla reintestazione dell'attività oppure affidarne la gestione ad altra impresa.

Nel caso di **sospensione dell'attività** il titolare deve darne apposita comunicazione. Il periodo massimo di sospensione è 12 mesi anche nel caso di subingressi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.

Variazioni societarie:

Nel caso di variazione societaria, ovvero del soggetto titolare del requisito professionale, deve essere presentata apposita comunicazione.

Variazioni della superficie di somministrazione:

In caso di variazione della superficie di somministrazione (ampliamento o riduzione) è

necessario presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività. L'ampliamento della superficie è ammesso solo se funzionalmente collegato dall'interno dell'esercizio.

Requisiti morali: per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n.59. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 per le rispettive forme sociali.

Requisiti professionali: per poter svolgere l'attività commerciale di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'impresa deve possedere uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 . Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali per la vendita al dettaglio dei generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti dei locali: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Devono essere, altresì, garantiti:

- il rispetto delle superfici di somministrazione minime previste per l'area in cui si insedia l'attività;
- il rispetto dei parametri previsti dalla L. n. 13 del 9.1.1989 e dal Decreto del Ministero LL. PP. n. 236 del 14.6.1989 per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- il rispetto dei parametri previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 564 del 17.12.1992 in materia di sorvegliabilità dei locali;
- Il rispetto dei requisiti igienico sanitari per informazioni dettagliate consultare il sito del **Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 6 Euganea**;
- il rispetto dei requisiti in materia di inquinamento acustico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- [Decreto legislativo n. 59 del 26/3/2010](#) – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- [Decreto legislativo n. 159 del 6/9/2011](#) – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- [R.D. n. 773 del 18 giugno 1931](#) - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -Tulps".
- [R.D. n. 635 del 6 maggio 1940](#) "Regolamento per l'esecuzione del Tulps";
- [Decreto del Ministero dell'Interno n. 564 del 17 dicembre 1992](#) "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- [Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989](#) "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";

- [Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007](#) "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"

- [Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande](#) ;

- [Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose](#) ;

- [Regolamento edilizio](#)

- [Ordinanza sindacale n. 14 del 14/04/2015](#) determinazione dell'orario massimo di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

- [Ordinanza del Sindaco n. 70 del 29/12/2020](#) che stabilisce limitazioni dell'orario delle attività commerciali e artigianali presenti nell'area comparto Stazione Ferroviaria